

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1786 del 29/10/2018

Seduta Num. 45

Questo lunedì 29 **del mese di** ottobre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1883 del 19/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 39 DEL 2013,
DELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL
D.P.R. N.62 DEL 2013 NELL'ORDINAMENTO REGIONALE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maurizio Ricciardelli

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, e in particolare visti all'art. 1:
- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che *"... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*;
- il comma 8, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta annualmente il *"Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*;
- l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dalla L. n. 190/2012, con rubrica *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*, che dispone, al comma 1, che:

"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni,*

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”;

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012;

- gli artt. 6, *“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”* e 13, *“Disposizioni particolari per i dirigenti”* del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

- la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016, ad oggetto *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;*

- l'art. 52, commi 2 e 3, della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, *“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”*, che stabiliscono che:

“2. Ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.

3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.”;

- l'art. 1, comma 3 bis, lettera b) della l.r. n. 43 del 2001, che individua come *“istituti e agenzie regionali”* i seguenti enti:

- l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);

- l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea));

- l'Agenzia regionale di sicurezza territoriale e di protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile);

- l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

Viste inoltre le proprie delibere:

- n. 121 del 6 febbraio 2017, con cui è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale il dirigente di ruolo dott. Maurizio Ricciardelli;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, con cui è stato rinnovato l'incarico di cui al precedente alinea fino al 31 ottobre 2020;
- n. 93 del 20 gennaio 2018, recante *"Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020"*;
- n. 931 del 18 giugno 2018, recante *"Approvazione del Catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica integrativa del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta regionale"*;

Viste, altresì:

- la propria delibera n. 783 del 17 giugno 2013, recante *"Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del Responsabile della prevenzione della*

corruzione", che, tra l'altro, detta alcune linee guida per la prima applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013 nell'ordinamento regionale;

- la determinazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza n. 8168 del 20 maggio 2016, ad oggetto *"Sistema di vigilanza e di controllo per la prevenzione della corruzione"*;
- le seguenti circolari del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 2013:

a) circolare PG/2013/239150 del 1.10.2013, ad oggetto *"Misure di contrasto all'illegalità e alla corruzione: atto di indirizzo per l'applicazione degli articoli 2, 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione", delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. sull'assegnazione del personale nelle aree a rischio"*;

b) circolare PG/2014/61826 del 4.3.2014, ad oggetto *"Indirizzi per gli incarichi amministrativi di vertice (D.Lgs. n. 39/2013, DPR n. 62/2013 e delibera di Giunta regionale n. 783 del 2013)"*;

c) circolare PG/2014/342376 del 25.9.2014, ad oggetto *"Criteri applicativi per il conferimento di incarichi di amministratore in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. (Attuazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Giunta della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per la tutela della legalità e la prevenzione della corruzione)"*;

d) circolare PG/2014/433092 del 17.11.2014, ad oggetto *"Art.20, comma 2, del D.Lgs. 39 del 2013: disposizioni per*

l'attuazione dell'obbligo di presentare annualmente la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. Avvio primo monitoraggio sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificato/atto di notorietà rilasciate dai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali nel periodo 1.1.204/30.9.2014";

e) circolare PG/2016/218964 del 29.03.2016, ad oggetto: *"Fac-simili per dichiarazioni sostitutive di certificazione /atto di notorietà da rendere da parte di componenti di commissioni giudicatrici e organismi di valutazione";*

f) circolare PG/2017/0538462 del 21.7.2017, ad oggetto: *"Nuove disposizioni per la pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013";*

Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione della Giunta regionale, come approvato con delibera n. 93 del 2018, sopra richiamata, prevede, nel Programma Anno 2018 del paragrafo 12.2 *"Programma misure generali e/o obbligatorie triennio 2018-2020"* che, entro il 31.12.2018, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza presenti alla Giunta regionale una proposta di delibera alla Giunta regionale per la revisione e l'accorpamento degli indirizzi operativi per l'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013 (Misura generale n. 15);

Visto il documento predisposto e presentato dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, allegato al presente atto sotto lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, ad oggetto *"Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale";*

Valutato necessario approvare il documento sopra richiamato poiché risponde all'esigenza di riunire in un unico testo sia gli indirizzi interpretativi che le disposizioni sulle modalità di vigilanza, al fine di:

- facilitare il lavoro degli operatori nel rinvenire le linee guida per la corretta applicazione degli istituti di cui trattasi;

- assicurare interpretazioni e comportamenti uniformi nelle diverse strutture, Agenzie e Istituti, disciplinando anche un adeguato e coerente sistema di vigilanza per tutelare l'Amministrazione regionale, i suoi amministratori e dirigenti, in considerazione delle gravi responsabilità che possono derivare in caso di accertate violazioni alle disposizioni normative che disciplinano gli istituti oggetto delle linee guida medesime;

Richiamati infine:

- l'art. 37 della l.r. n. 43 del 2001, sopra citata;
- la propria delibera n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*, che, modifica la delibera n. 2416 del 2008 e ss.mm., per quanto riguarda l'espressione dei pareri di regolarità amministrativa e richiamato in particolare il paragrafo 13.1.2 dell'Allegato A alla delibera, che prevede che le proposte di atti agli organi politici, in materia di anticorruzione e trasparenza, siano accompagnate dal parere di regolarità amministrativa del dirigente "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Giunta regionale, che esprime sia il parere di legittimità che quello di merito;
- la circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017, PG/2017/0660476 ad oggetto *"Direttiva per l'attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell'art. 5 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa" e dell'art. 12 "Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva" dell'Allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";*
- la circolare del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2017, PG/2017/0779385, ad oggetto *"Art. 21, comma 2, della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna". Adempimenti conseguenti."*;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità", Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare il documento allegato al presente atto sotto lettera A), quale sua parte integrante e sostanziale, ad oggetto "Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell'ordinamento regionale";

2. di stabilire che, a decorrere dal 1° novembre 2018, le linee guida approvate con il presente provvedimento sostituiscano, per l'applicazione degli istituti giuridici e le tipologie di vigilanza ivi contemplati, i seguenti atti, richiamati in premessa:

- delibera di Giunta regionale n. 783 del 17.6.2013;

- determinazione n. 8168 del 20.5.2016;

- circolari dirigenziali PG/2013/239150 del 1.10.2013, PG/2014/61826 del 4.3.2014, PG/2014/342376 del 25.9.2014, PG/2014/433092 del 17.11.2014, PG/2016/218964 del 29.03.2016, PG/2017/0538462 del 21.7.2017;

3. di stabilire che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza predisponga la modulistica richiamata nelle allegate linee guida e che, se ritenuto necessario, elabori indirizzi applicativi di ulteriore dettaglio per la compiuta applicazione delle stesse;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale.

Allegato A)

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 39 DEL 2013, DELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL D.P.R. N.62 DEL 2013 NELL'ORDINAMENTO REGIONALE.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

TITOLO II - INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 39/2013

3. TIPOLOGIE DI INCARICHI
 - 3.1 Incarichi amministrativi di vertice
 - 3.2 Incarichi dirigenziali**
 - 3.3 Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico regionale**
 - 3.3.1 La figura dell'"amministratore"**
 - 3.3.2 Precisazioni sulla categoria "Enti di diritto privato in controllo pubblico"**
 - 3.3.3 Precisazioni sulla categoria "Enti pubblici"**
 - 3.4 Incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
4. CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'
5. ADEMPIMENTI ANTERIORI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
 - 5.1 Disposizioni specifiche in caso di incarichi preceduti da atti di assunzione o di mobilita'dall'esterno
 - 5.2 Disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi di "amministratore"
 - 5.3 Disposizioni specifiche in caso di nomina o designazione di soggetti che non rivestono il ruolo di "amministratore" presso un ente di diritto privato in controllo pubblico regionale

6. DICHIARAZIONI ANNUALI SUCCESSIVE AL CONFERIMENTO DELL' INCARICO

TITOLO III - INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N.165/2001 E DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

7. APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N.165/2001 - PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

8. APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N.165/2001- PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI

9. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6 E 13 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DPENDENTI PUBBLICI SULL'OBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DEI CONFLITTI DI INTERESSI

10. RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TITOLO IV - IL SISTEMA DI VIGILANZA E SANZIONATORIO

11. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 39 DEL 2013

11.1 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013, acquisite prima del conferimento dell'incarico

11.2 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni annuali inerenti l'assenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013

11.3 Controlli sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni inerenti l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013

11.4 Accertamento di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da parte del RPCT

11.5 Procedura di contestazione finalizzata all'eventuale decadenza o alla dichiarazione di nullità dell'incarico

12.VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001

13. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI CON CUI SONO STIPULATI CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA' CON I DIPENDENTI.

14. CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO E SANZIONI

ALLEGATO A) - TABELLA RIEPILOGATIVA CAUSE DI INCONFERIBILITA'

ALLEGATO B) - TABELLA RIEPILOGATIVA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente atto è predisposto per assicurare **un'interpretazione univoca**, e quindi un'applicazione uniforme, nell'ordinamento regionale, degli istituti disciplinati da:

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*: cause di inconfiribilita' e incompatibilita' per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di amministratori in enti pubblici o di diritto privato in controllo pubblico, e relativa attivita' di vigilanza;
- art. 35 bis, *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come inserito dalla Legge n. 190 del 2012: divieto di assegnazione a commissioni di concorso, di gara o di valutazione per l'erogazione di benefici, nonche' a uffici specifici di persone condannate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;*
- artt. 6, *"Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse"* e 13, *"Disposizioni particolari per i dirigenti"* del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

2. Le disposizioni del presente atto si applicano alle strutture della Giunta regionale e degli "istituti e agenzie regionali" di cui al comma 3 bis, lett.b), dell'art. 1 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, *"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*, inseriti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Giunta regionale, e precisamente:

- Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, *"Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna"*;
- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, *"Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea"*;
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile"*, e ss.mm.;
- Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, *"Sviluppo regionale della società dell'informazione"*.

3. Le disposizioni del presente atto costituiscono inoltre linee di indirizzo a cui devono attenersi anche gli "enti regionali" di cui al comma 3 bis, lett. c), dell'art. 1 della l.r. 26.11.2001, n. 43, ossia:

- l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, *"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"*;
- l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15, *"Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione"*;
- i Consorzi fitosanitari provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, *"Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7"*.

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

1. Ai fini del presente atto, si definiscono:

- **ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*
- **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- **Codice di comportamento regionale:** la delibera di Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2014, recante "Approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna", come integrata dalla delibera n. 905 del 18 giugno 2018;
- **Codice dei contratti pubblici:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici";
- **componenti di organi di indirizzo politico:** le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali (art. 1, comma 2, lett. f, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **enti di diritto privato in controllo pubblico:** sono ricomprese in tale novero le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in

assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 1, comma 2, lett.c, del D.Lgs. n. 39 del 2013);

- **enti di diritto privato regolati o finanziati:** le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici (art. 1, comma 2, lett. d, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **enti pubblici:** gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati (art. 1, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **incarichi amministrativi di vertice:** gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione (art. 1, comma 2, lett. i, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico:** gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1, comma 2, lett. l, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **incarichi dirigenziali esterni:** gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio

in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, lett. k, del D.Lgs. n. 39 del 2013);

- **incarichi dirigenziali interni:** gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, lett. j, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati:** le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente (art. 1, comma 2, lett. e, del D.Lgs. n. 39 del 2013);
- **PTPC:** Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (previsto dalla l.n. 190 del 2012, all'art. 1, commi 5, 8 e 9);
- **responsabile del procedimento:** ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, è il dirigente o funzionario che ha *"la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale"*, i cui compiti sono specificati all'art. 6 della medesima legge;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale (figura introdotta dalla l.n. 190 del 2012, all'art. 1, comma 7, e, nella Regione Emilia-Romagna prevista dalla l.r. n. 43 del 2001 all'art. 52, comma 2, che stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del

rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza).

TITOLO II – INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 39/2013

3. TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. Gli incarichi oggetto della disciplina del decreto in esame sono ascrivibili a quattro tipologie:

- 3.1 Incarichi amministrativi di vertice
- 3.2 Incarichi dirigenziali
- 3.3 Incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico
- 3.4 Incarichi di direzione di Aziende Sanitarie Locali

I prossimi paragrafi si soffermeranno sulle specificità di ciascuna tipologia di incarico.

3.1 Incarichi amministrativi di vertice

1. Nell'ordinamento regionale, tenuto conto del relativo assetto organizzativo, sono ascrivibili alla categoria degli *"incarichi amministrativi di vertice"*:

- l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- gli incarichi di direttore generale nell'organico della Giunta regionale;
- gli incarichi di direttore di Agenzie e Istituti regionali, di cui al comma 3 bis, lett. b), dell'art. 1 della l.r. n. 43 del 2001, dotati di personalità giuridica, e precisamente i direttori dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dell'Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER), dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

3.2 Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, si distinguono in "interni" e in "esterni". Per la natura e caratteristiche delle due categorie di incarichi dirigenziali si rinvia al paragrafo 2 *"Definizioni e abbreviazioni"*.

2. Nell'ordinamento regionale sono ascrivibili alla categoria "*incarichi dirigenziali interni*":

- gli incarichi di responsabile di Servizio affidati a personale, anche non dirigente, inquadrato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
- gli incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale; Agenzia Informazione e Stampa; Agenzia per la Ricostruzione -sisma 2012) affidati a personale, anche non dirigente, inquadrato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
- gli incarichi di dirigente senza responsabilità di struttura, comunque denominati (come i dirigenti *professional*, i responsabili di Area dell'"Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale"), affidati a personale, anche non dirigente, incardinato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
- incarichi dirigenziali, sia con responsabilità di struttura che senza responsabilità di struttura, comunque denominati, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) della Giunta regionale affidati a personale, anche non dirigente, inquadrato negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione.

3. Alla categoria "*incarichi dirigenziali esterni*" sono ascrivibili, nell'ordinamento regionale:

- gli incarichi di responsabile di Servizio affidati a persone non inquadrate in organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
- gli incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica affidati a persone non inquadrate negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

- gli incarichi di dirigente senza responsabilità di struttura, comunque denominati (come i dirigenti *professional*, i responsabili di Area dell' "Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale"), affidati a persone non inquadrare negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
- gli incarichi dirigenziali, sia con responsabilità di struttura che senza responsabilità di struttura, comunque denominati, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), della Giunta regionale, affidati a persone non inquadrare negli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione.

3.3 Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico regionale

1. Le disposizioni e gli adempimenti in materia di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013, sono aggiuntivi e non sostitutivi di quelli previsti, in materia di nomine, dalla l.r. 27 maggio 1994, n. 24, recante *"Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale"*.

3.3.1 La figura dell' "amministratore"

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 39 del 2013, rientra nel novero degli "amministratori" il titolare di un incarico che comporti l'esercizio di "poteri gestionali diretti", il che implica anche il potere di compiere atti in nome e per conto dell'ente e di obbligare l'ente verso terzi.

2. Rientrano, quindi, nella categoria degli "amministratori", oltre ai soggetti espressamente citati dal legislatore (Presidente con deleghe gestionali dirette e Amministratore delegato), con riferimento alle società, anche l'Amministratore Unico e il "consigliere delegato" (a cui sono attribuite singole deleghe gestionali), secondo il modello societario prescelto.

3. Negli enti privati non societari (fondazioni, associazioni e altre istituzioni private) gli amministratori che rivestono le funzioni di gestione e che hanno il potere di rappresentanza, cioè quello di impegnare l'ente nei confronti di terzi,

sono previsti nei rispettivi Statuti e, se trattasi di enti con personalità giuridica, indicati nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato, regionale o prefettizio.

4. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 2013, si devono intendere applicabili anche al liquidatore di una società, *“in quanto tale figura non si limita a svolgere attività meramente liquidatorie o conservative ma è titolare di poteri gestori e di poteri rappresentativi e, pertanto, si sostituisce agli amministratori”* (Orientamento ANAC n. 20/2014), o ad altre figure assimilabili.

5. La locuzione “organo di indirizzo” di cui all’art. 1, comma 2, lett. l, del decreto in esame, deve intendersi riferita, considerato il contesto, agli organi, comunque denominati nelle norme o negli atti costitutivi o negli statuti degli enti, che rivestono natura “amministrativa”, in quanto i relativi componenti, tutti o alcuni di essi, possono essere titolari di poteri gestionali diretti a rilevanza esterna, nei termini sopra precisati, in forza di un mandato più o meno ampio.

6. Da quanto evidenziato nei punti che precedono, si deduce che il consigliere di amministrazione, o figura analoga, a cui non siano attribuiti poteri gestionali, non è riconducibile propriamente alla figura dell’“amministratore”, secondo l’accezione che ne dà il D.Lgs. n. 39/2013 ai propri fini (applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità), come si ricava anche dalla lettura della delibera ANAC n. 47 del 17 giugno 2013.

3.3.2 Precisazioni sulla categoria “Enti di diritto privato in controllo pubblico”

1. Ferma restando la definizione di “ente di diritto privato in controllo pubblico”, data dal legislatore e riportata al paragrafo 2 “*Definizioni*”, a cui si rinvia, si precisa che rientrano in tale categoria tutti gli enti che, pur rivestendo una forma giuridica di natura privatistica, qualsiasi essa sia (società, fondazione, associazione o altro), presentino entrambi i requisiti (A + B) sotto indicati:

Requisito A: l’ente è sottoposto a “controllo pubblico”;

Requisito B: l’ente esercita attività di cura dell’interesse pubblico con l’utilizzo di risorse pubbliche (esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, gestione di servizi pubblici).

2. Per quanto riguarda il requisito A, di cui al precedente punto 1, si precisa che con il termine “controllo” si intende:

a) per quanto riguarda le società partecipate, la sottoposizione a controllo analogo o al controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., da parte di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;

b) per le altre tipologie di enti privatistici (es.: associazioni, fondazioni), si considera soddisfatto il requisito del "controllo" se le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici hanno poteri di nomina dei vertici o dei componenti dei relativi organi. Inoltre, a fronte della generica espressione utilizzata dal legislatore ("componenti degli organi"), occorre precisare di quali organi si tratti; può soccorrere a tal fine l'orientamento n. 22/2014 dell'ANAC che cita esclusivamente la nomina degli amministratori, da parte di pubbliche amministrazioni, quale indicatore di pubblicità di fondazioni e associazioni e quindi per ascriverle alla categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico". Tra l'altro, a livello sistematico, tale interpretazione è conforme alla *ratio* delle disposizioni in esame rinvenibile ne *"... l'esigenza, perseguita dalla l. n. 190/2012 e dal legislatore delegato, di prevenire possibili casi di corruzione che potrebbero essere favoriti da protrarsi nel tempo, in capo alle medesime persone, di funzioni di gestione e amministrazione presso l'ente conferente l'incarico e l'ente sottoposto a controllo, regolato o finanziato"* (delibera ANAC n. 47/2013).

3. In ordine invece al *Requisito B*, si precisa che sono esclusi dal novero degli enti di diritto privato che esercitano attività di cura dell'interesse pubblico con l'utilizzo di risorse pubbliche:

a) per quanto riguarda le società:

- le società partecipate che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati e le loro controllate, per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 9 e 12 del D.Lgs. n. 39/2013 (art. 22 D.Lgs. n. 39/2013);
- le ulteriori società partecipate che svolgono *"mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico"*, operando secondo le regole del mercato, nonchè le loro controllate;

b) per quanto invece riguarda gli enti di diritto privato di natura non societaria (es.: fondazioni e associazioni):

- le associazioni o le fondazioni costituite da privati, i cui atti costitutivi e Statuti prevedano che la Regione debba nominare uno o più componenti dei relativi organi e a cui non siano assegnati dalla Regione, o da altre Pubbliche amministrazioni o enti pubblici, finanziamenti per il funzionamento;

- le fondazioni bancarie (come precisato dalla delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017, recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*).

4. Il *Requisito B* si intende comunque soddisfatto nel caso in cui la stessa Regione, con propria legge, abbia istituito l’ente o abbia disposto la partecipazione allo stesso, oppure nel caso in cui la legge statale abbia istituito l’ente o ne abbia disposto la partecipazione e la Regione sia successivamente subentrata allo Stato. Il requisito non sussiste più quando cessa la partecipazione pubblica.

5. L’ “ente di diritto privato in controllo pubblico” si considera, inoltre, regionale o di livello regionale, ai fini dell’applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013, se la Regione Emilia-Romagna, ha (da sola o assieme ad altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici) il “controllo” di esso nei termini sopra precisati.

3.3.3 Precisazioni sulla categoria “Enti pubblici”

1. Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, si devono considerare solo gli “amministratori” degli enti di diritto pubblico non territoriali, secondo l’accezione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 39 del 2013, trascritta al paragrafo 2 *“Definizioni”*.

2. Rientrano nel novero degli enti pubblici non territoriali regionali gli enti del Sistema delle Amministrazioni regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. d) della l.r. 26 novembre 2001, n. 43, e comunque ogni altro ente di diritto pubblico, **compresi gli enti pubblici economici** (quali, ad esempio, i Consorzi di bonifica), istituiti, vigilati o finanziati dalla stessa Regione Emilia-Romagna che conferisce l’incarico, o i cui amministratori siano da questa nominati.

3.4 Incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Per gli incarichi di direzione delle Aziende sanitarie locali (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) sono previste specifiche disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità (artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto in esame).

2. Nel conferimento dell’incarico di direttore generale nelle Aziende sanitarie locali del Servizio Sanitario Regionale, a cui provvede direttamente la Giunta regionale, le strutture competenti per l’istruttoria, devono seguire le disposizioni delle presenti linee di indirizzo.

4. CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’

1. Le situazioni che determinano inconferibilità, ossia la preclusione, in modo permanente o temporaneo, al conferimento degli incarichi oggetto del presente atto di indirizzo, sono individuate negli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e riepilogate sinteticamente, per ciascuna tipologia di incarico, nella **tabella allegata sotto lettera A)**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Le cause di incompatibilità, ossia le situazioni che determinano l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di altri incarichi, cariche e attività professionali, sono individuate negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e sono riepilogate sinteticamente, per ciascuna tipologia di incarico, nella **tabella allegata sotto lettera B)**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Con riferimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi a soggetti titolari di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati" (per la descrizione di tale espressione si rinvia al paragrafo 2, "Definizioni e abbreviazioni"), si precisa che:

- a) il requisito n.3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali), di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39 del 2013, che concorre a identificare la precitata categoria di enti, non sussiste nel caso di concessione di finanziamenti vincolati per legge;
- b) con la locuzione "*svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*", che concorre a descrivere incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, si deve intendere il caso di stabile inserimento nell'organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall'utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall'ente stesso.

5. ADEMPIMENTI ANTERIORI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, quando un organo politico o un direttore generale della Giunta Regionale o un direttore di un'Agenzia o Istituto destinatari del presente atto, conferisce uno degli incarichi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, deve

accertare, previamente, l'assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, individuate dal decreto medesimo.

A tal fine, nella fase istruttoria, **il responsabile del procedimento deve acquisire** le apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, da parte del soggetto da incaricare, sulla assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, secondo i moduli predisposti dal RPCT e pubblicati sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

2. La dichiarazione deve essere corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni, nonché delle eventuali condanne penali subite, secondo il modulo predisposto dal RPCT. Le dichiarazioni devono essere protocollate in entrata e conservate assieme agli altri atti istruttori del procedimento finalizzato al conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento verifica, alla luce della documentazione acquisita nonché delle verifiche già possibili in questa fase, la sussistenza di possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità.

4. Nell'atto di conferimento dell'incarico deve essere evidenziato che le dichiarazioni di cui sopra sono state regolarmente acquisite e si deve dare atto che, sulla base di queste, non sussistono preclusioni all'incarico stesso.

Per facilitare gli operatori, si inseriscono di seguito le clausole-tipo da inserire:

1. nel preambolo dell'atto:

"Dato atto che l'interessato/a ha dichiarato che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità, come previste dal D. Lgs. n. 39/2013, ostative al conferimento dell'incarico, come emerge dalle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria e conservate agli atti del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 39 del 2013";

"Precisato inoltre che l'interessato/a dovrà, annualmente, per tutta la durata dell'incarico conferito, presentare la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013, sulla persistente assenza di cause di incompatibilità."

2. nel dispositivo dell'atto:

"- di pubblicare tempestivamente, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39 del 2013, la dichiarazione resa dall'incaricato/a sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

"- di stabilire che gli uffici competenti provvedano, annualmente, a verificare che l'incaricato/a adempia all'obbligo previsto dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013".

4. Le disposizioni di cui ai precedenti punti devono essere applicate anche in occasione di delega di poteri provvedimentali a un dirigente *professional* che in precedenza ne fosse privo.

5. L'acquisizione della dichiarazione di cui trattasi condiziona l'efficacia dell'incarico o della delega di poteri provvedimentali di cui al punto 4, ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 4, del decreto più volte richiamato.

6. **Il responsabile del procedimento** per il conferimento dell'incarico o per la delega di poteri provvedimentali deve trasmettere la dichiarazione, per la pubblicazione, **al dirigente responsabile del Servizio competente per la comunicazione interna**, responsabile della pubblicazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le modalità e istruzioni che saranno previste dal RPCT negli stessi moduli citati al punto 1 del presente paragrafo.

7. La dichiarazione inviata per la pubblicazione non deve assolutamente contenere, nel testo e in allegato, dati o documenti non necessari e che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato (ad esempio: copia di documenti di riconoscimento, *curriculum vitae*, lettere o altre dichiarazioni).

8. Si precisa, a fini di chiarezza operativa, che quando l'**incarico** (amministrativo di vertice, dirigenziale o di "amministratore") viene semplicemente **prorogato**, non occorre acquisire una nuova dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, prima dell'atto di proroga,

trattandosi del medesimo incarico, che muta solo il termine di scadenza. Invece **se l'incarico è rinnovato**, trattandosi, in questo caso, di nuovo e diverso incarico a tutti gli effetti, è necessario acquisire, a pena di nullità e a fini di efficacia giuridica dello stesso, prima dell'atto di rinnovo, una nuova dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

9. Gli incaricati sono tenuti, al sopraggiungere di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 2013, per il relativo incarico, a darne tempestiva comunicazione al soggetto che lo ha conferito.

5.1 Disposizioni specifiche in caso di incarichi preceduti da atti di assunzione o di mobilità dall'esterno

1. Nei casi in cui gli incarichi comportino la previa stipulazione di un contratto di lavoro (ad esempio: assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 l.r. n. 43/2001; assunzione di dirigenti esterni per le strutture speciali, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della l.r. n. 43/2001), le dichiarazioni di cui al paragrafo che precede devono essere acquisite in corso di istruttoria prima dell'adozione dell'atto che decide l'assunzione. Nel preambolo dell'atto di assunzione deve essere necessariamente evidenziata la acquisizione di tale dichiarazione e si deve dare atto che è stato verificato che non sussistono preclusioni all'assunzione.

2. L'acquisizione di dirigenti in comando, distacco o in altre forme di assegnazione temporanea e, a maggior ragione, il loro trasferimento nell'organico della Regione, deve essere sempre preceduta, in sede istruttoria, dalla acquisizione delle pertinenti dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013.

5.2 Disposizioni specifiche per il conferimento di incarichi di "amministratore"

1. Le disposizioni procedurali illustrate al paragrafo 5, devono essere applicate anche in caso di conferimento di un incarico di "amministratore" (secondo la definizione data al paragrafo 3.3.1), sia che la Regione effettui direttamente la nomina sia che effettui una semplice designazione in un ente pubblico o un ente

di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, fatte salve le specificazioni di seguito indicate.

2. In caso di nomina o designazione ad "amministratore" di un dipendente regionale, a qualunque qualifica questi appartenga, deve essere acquisita, nel corso dell'istruttoria, anche la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo quanto prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tramite moduli predisposti dal RPCT e pubblicati sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione. Nel preambolo dell'atto di nomina o di designazione all'incarico, inoltre, deve essere evidenziato che sono state regolarmente acquisite tali dichiarazioni sostitutive, secondo la modalità precisata, e deve inoltre darsi atto che, sulla base di queste, non risultano preclusioni alla nomina.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti non possono essere amministratori delle società a controllo pubblico. Nel caso di nomina o designazione di dipendente regionale in altri tipi di enti di diritto privato, gli eventuali compensi collegati all'incarico devono essere comunque corrisposti, dall'ente presso cui il dipendente è stato nominato o designato, direttamente all'Amministrazione regionale.

4. In caso di sola designazione da parte della Regione, si precisa che spetta all'ente pubblico o all'ente di diritto privato in controllo di livello regionale, competente per la nomina, effettuare la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, e provvedere all'acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla mancata insorgenza di cause di incompatibilità oltre che provvedere alla relativa vigilanza.

5. Nel caso che spetti direttamente alla Regione la nomina dell'"amministratore", l'acquisizione e l'accertamento sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, da effettuarsi in sede di conferimento dell'incarico, spetta alla Regione medesima, che deve provvedere anche alla pubblicazione della dichiarazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Viceversa, come si può evincere dal parere rilasciato da ANAC con delibera n. 671 del 2016, spetta all'Ente controllato provvedere ad acquisire la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità,

procedendo alla pubblicazione e dando comunicazione dell'avvenuto adempimento al RPCT della Regione medesima.

6. Al di fuori delle ipotesi già contemplate nei punti che precedono (atto di nomina o designazione da parte dell'Amministrazione regionale), se viene nominato, dall'Assemblea dei soci o da organo analogo di un ente di diritto privato in controllo pubblico, un dipendente della Regione (o di una Agenzia o Istituto), questi, a qualunque qualifica appartenga, è tenuto, **prima della accettazione**, a informare immediatamente per iscritto il direttore generale (o Capo di Gabinetto o direttore di Agenzia o Istituto, secondo i casi) della struttura di assegnazione, allegando:

- copia della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciata all'ente di diritto privato in controllo pubblico;
- originale della dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, secondo l'apposito modulo predisposto dal RPCT e pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

7. Il direttore generale (o figura assimilabile, come indicato al punto 6), ricevuta la comunicazione ed espletata apposita istruttoria, è tenuto ad attestare, entro quindici giorni, a fini amministrativi, che non risultano cause ostative all'espletamento dell'incarico, anche per quanto riguarda possibili conflitti di interesse, e che l'attività deve intendersi svolta nell'interesse pubblico, in costanza di servizio; gli eventuali compensi collegati alla nomina devono essere corrisposti, dall'ente presso cui il dipendente è stato nominato, direttamente alla Amministrazione regionale, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate (art.16 D.L. n. 90 del 2014, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014). Il nominato deve quindi consegnare l'atto di cui sopra all'"ente di diritto privato in controllo pubblico regionale", assieme all'accettazione, perfezionando il procedimento di nomina.

8. Nell'ipotesi di cui ai punti 6 e 7, sarà cura dello stesso "ente di diritto privato in controllo pubblico" regionale pubblicare le dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sul proprio sito istituzionale, nonché verificare e contestare l'insorgere di cause di

incompatibilità e acquisire annualmente una dichiarazione aggiornata, nel rispetto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013.

5.3 Disposizioni specifiche in caso di nomina o designazione di soggetti che non rivestono il ruolo di "amministratore" presso un ente di diritto privato in controllo pubblico regionale

1. Nel caso in cui la Regione Emilia-Romagna debba nominare o designare un dipendente regionale come componente di un organo di indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, a cui non siano affidati poteri gestionali e di rappresentanza (e quindi non sia "amministratore" ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n.39 del 2013), in fase istruttoria deve essere comunque accertata l'assenza di conflitti di interessi, acquisendo la prescritta dichiarazione, secondo il modulo predisposto dal RPCT e pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

2. Nella fattispecie descritta al punto 1, nel preambolo dell'atto di nomina e di designazione deve essere dato atto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione sull'assenza di cause di conflitti di interessi che possano configurarsi quali cause ostative alla nomina o designazione.

3. Nel caso in cui un organo (es.: Assemblea dei soci) dell' "ente di diritto privato in controllo pubblico", a cui partecipa come socio la Regione Emilia-Romagna, nomini componente di un organo di indirizzo, senza poteri gestionali e di rappresentanza, un dipendente regionale (o di una Agenzia o Istituto), l'incaricato, prima dell'accettazione, deve informare immediatamente per iscritto il direttore generale (o Capo di Gabinetto o direttore di Agenzia o di Istituto, secondo i casi) della struttura di assegnazione, consegnando in originale la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, secondo il modulo predisposto dal RPCT e richiamato al punto 1 del presente paragrafo.

4. Gli eventuali compensi collegati alla nomina devono essere corrisposti, dall'Ente presso cui il dipendente è stato nominato, direttamente all' Amministrazione regionale, per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

6.DICHIARAZIONI ANNUALI SUCCESSIVE AL CONFERIMENTO DELL' INCARICO

1. Dopo il conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sull' insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo d.lgs n. 39 del 2013, utilizzando, secondo il tipo di incarico, uno dei moduli predisposti dal RPCT e pubblicati sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

2. La disposizione di cui al punto 1 si applica anche nel caso di delega di poteri provvedimentali a *dirigente professional*.

3. Se l'incarico è stato conferito:

a) *nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dal **responsabile del procedimento**, tra il 1° e il 30 giugno degli anni successivi (ogni anno per tutta la durata dell'incarico);

b) *nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre*: la dichiarazione annuale deve essere acquisita, dal **responsabile del procedimento**, tra il 1° e il 31 dicembre degli anni successivi (ogni anno per tutta la durata dell'incarico).

4. L'incaricato è tenuto all'inoltro della dichiarazione al responsabile del procedimento di conferimento di incarico (o assunzione o mobilità, nelle fattispecie descritte al paragrafo 5.1, oppure di delega di poteri provvedimentali a *dirigente professional*); in ogni caso, è responsabilità del secondo (**responsabile del procedimento**) verificare e far osservare il prescritto adempimento.

5. Il **responsabile del procedimento** deve quindi trasmettere la dichiarazione annuale, per la pubblicazione, al **responsabile del Servizio competente per la comunicazione interna**, responsabile della pubblicazione nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente", secondo le modalità e istruzioni che saranno previste dal RPCT negli stessi moduli citati al punto 1.

6. La dichiarazione inviata per la pubblicazione, inoltre, non deve assolutamente contenere, nel testo o in allegato, dati o documenti non necessari e che possano violare il diritto alla riservatezza dell'incaricato (ad esempio: copia di documenti di riconoscimento, *curriculum vitae*, lettere o altre dichiarazioni).

7. Per quanto riguarda il conferimento di incarico di "amministratore" in enti pubblici regionali o in enti di diritto

privato in controllo pubblico regionale, si rinvia a quanto specificato al paragrafo 5.2, punto 5.

8. Il titolare di un incarico ha comunque l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'organo che lo ha nominato, dell'insorgere di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, a prescindere dall'adempimento disciplinato nel presente paragrafo.

TITOLO III - INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N.165/2001 E DEGLI ARTT. 6 E 13 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

7.APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N.165/2001 - PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

1. Ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, i dipendenti pubblici, a qualunque categoria o qualifica appartengano, che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere assegnati a *"uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati"*.

2.Per la trasversalità e diffusività delle funzioni pubbliche citate al paragrafo precedente, è demandato al responsabile di ogni struttura di livello dirigenziale il compito di accertarsi del rispetto della prescrizione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. A tal fine occorre tenere conto, in primo luogo, dei processi amministrativi a rischio corruzione come approvati dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e successivi aggiornamenti, ascritti alle seguenti Aree e sottoaree:

- *"Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio", sottoaree "Gestione delle entrate" e "Gestione delle spese";*
- *"Contratti pubblici";*

- *"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"*
- *"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario";*
- *"Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei".*

3. Fermo restando l'obbligo di cui al punto 2 a carico dei responsabili di struttura, rientrano certamente nel novero degli *uffici interessati* (limitatamente ai processi amministrativi riconducibili alle Aree a rischio corruzione sopra richiamate), le seguenti strutture organizzative della Giunta regionale:

- a) Servizio *"Bilancio e Finanze"*;
- b) Servizio *"Gestione della spesa regionale"*;
- c) Servizio *"Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza"*.

4. I dirigenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati richiamati al punto 1, non possono egualmente essere incaricati per la responsabilità di strutture o per presidiare attività lavorative inerenti a funzioni di *"vigilanza e controllo"* sugli stessi uffici o processi amministrativi a rischio (art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 39 del 2013).

5. Negli avvisi di mobilità esterna o interna finalizzati a ricoprire posizioni lavorative, anche non dirigenziali, per aree e processi amministrativi a rischio corruzione interessati dall'applicazione dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, si deve richiedere ai candidati, anche nell'ambito della domanda e a condizione di inammissibilità della stessa, la dichiarazione circa l'insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

6. Ogni assegnazione alle attività di un processo a rischio corruzione interessato dall'applicazione dell'art. 35 bis, più volte richiamato, presuppone sempre una previa verifica in tal senso, a cura del responsabile della struttura, tramite acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione

prescritta, secondo il modulo predisposto dal RPCT e pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

7. Quanto sopra disposto deve essere integrato con quanto previsto da ulteriori disposizioni specifiche, quali quelle della L. 27 marzo 2001, n. 97, recante *"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"*.

8.APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N.165/2001-PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di settore, gli esperti, interni o esterni all'amministrazione regionale, che partecipano ad organismi di valutazione tecnico-amministrativa, comunque denominati (es.: nucleo di valutazione, comitato, commissione), nell'ambito di procedimenti che assicurano, direttamente o indirettamente, vantaggi economici a terzi, devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'assenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Gli esperti di cui al punto 1, devono inoltre dichiarare contestualmente, l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi che comporti obbligo di astensione.

3. Il RPCT rende disponibile appositi moduli sulla intranet regionale, nella sezione dedicata all'anticorruzione, per facilitare gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2.

4. I componenti delle commissioni costituite per la gestione delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, rilasciano le dichiarazioni espressamente contemplate da quest'ultimo testo normativo, che peraltro richiama espressamente anche l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9.APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT.6 E 13 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI SULL' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E DEI CONFLITTI DI INTERESSI

1. Per fare emergere possibili conflitti di interesse con l'attività della struttura e del processo amministrativo di assegnazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ogni collaboratore regionale, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, quando viene assegnato a una struttura (servizio o staff di direzione) deve informare il relativo responsabile di tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le precisazioni richieste dal Codice stesso.

2. La disposizione richiamata al punto 1 deve intendersi estesa, secondo lo spirito dell'art. 2 del Codice, anche al personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti, pubblici o privati, acquisito in comando o distacco, così come a tutti coloro che operano presso le strutture con contratti di lavoro flessibile, anche diverso da quello subordinato a tempo determinato (contratti di formazione lavoro e contratti di somministrazione), qualsiasi sia il contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.

3. L'art. 13 del medesimo Codice detta inoltre ulteriori disposizioni specifiche per i dirigenti, stabilendo in particolare, al comma 3, quanto segue:

"Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.".

3. In ragione di quanto sopra, prima dell'assunzione stessa di un incarico, il dirigente, qualunque sia il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, deve comunicare se ha partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica affidatagli, oltre che informare il proprio responsabile di altre possibili situazioni di conflitto che dovessero successivamente

insorgere, come indicato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento regionale.

4. Restano confermate le informazioni sulla situazione patrimoniale che annualmente l'Amministrazione deve acquisire dai dirigenti regionali in base a quanto previsto dalla legge (art. 17, comma 22, della Legge 15 maggio 1997 n.127).

5. Per facilitare le comunicazioni obbligatorie previste dagli artt. 6 (per tutti i dipendenti o collaboratori, a qualunque qualifica appartengano, come sopra precisato) e 13 (per i soli dirigenti) del Codice sono predisposti appositi moduli dal RPCT, pubblicati sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

6. Spetta ai dirigenti verificare che le comunicazioni di cui ai precedenti punti siano effettivamente rese da ogni collaboratore di nuovo ingresso nella struttura (servizio o staff di direzione) di loro responsabilità.

10. RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Nel caso in cui, dalle dichiarazioni e dalle comunicazioni acquisite in applicazione di quanto previsto ai paragrafi 7, 8 e 9, emergano potenziali conflitti di interessi, il dirigente responsabile della acquisizione della dichiarazione deve darne comunicazione immediata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per concordare le iniziative e le misure più opportune da adottare, tra cui l'assegnazione del dipendente ad altre attività.

2. Le dichiarazioni e comunicazioni menzionate nel presente Titolo, devono essere conservate con scrupolo presso le strutture di assegnazione del personale, per permettere i controlli, a campione e puntuali, previsti al paragrafo 12.

TITOLO IV - IL SISTEMA DI VIGILANZA E SANZIONATORIO

11. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 39 DEL 2013

11.1 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013, acquisite prima del conferimento dell'incarico

1. I controlli, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificato/atto di notorietà in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013, devono avvenire puntualmente, con avvio degli stessi entro quindici giorni dalla data di adozione dell'atto di conferimento di uno degli incarichi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del presente atto.

2. I controlli sono di competenza delle strutture indicate a lato delle singole tipologie di incarichi, come sotto elencate:

a) dichiarazioni relative a incarichi amministrativi di vertice

Servizio che cura l'istruttoria per il conferimento dell'incarico (*Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione della direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni*)

b) dichiarazioni relative a tutti gli incarichi dirigenziali presso le strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica)

Servizio che cura l'istruttoria per il conferimento dell'incarico (*Servizio Sviluppo Risorse umane e Organizzazione della direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni*)

c) dichiarazioni relative agli incarichi dirigenziali conferiti dai direttori generali o da figure assimilate, ai sensi del paragrafo 3.1

Struttura (Servizio o staff di direzione) che cura l'istruttoria per il conferimento dell'incarico o altra struttura, secondo l'organizzazione che intende darsi ogni direzione generale o Agenzia o Istituto, competente per questa attività di verifica

d) dichiarazioni rese da dirigenti professional in occasione di delega di poteri provvedimentali da parte di direttori generali o da figure assimilate, oppure da dirigenti

Struttura (Servizio o staff di direzione) che cura l'istruttoria per l'atto di delega o altra struttura, secondo l'organizzazione che intende darsi ogni direzione generale o Agenzia o Istituto, competente per questa attività di verifica

e) dichiarazioni relative agli incarichi di direttore generale

Struttura (Servizio o staff di direzione) che cura

in Enti del Servizio Sanitario regionale

l'istruttoria per il conferimento dell'incarico o altra struttura, secondo l'organizzazione che intende darsi la competente direzione generale "Cura della persona, salute e welfare";

f) dichiarazioni relative agli incarichi di amministratore di ente pubblico regionale e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Struttura (Servizio o staff di direzione) che cura l'istruttoria per la nomina o designazione, o altra struttura, secondo l'organizzazione che intende darsi la direzione generale, o Agenzia o Istituto, competente per questa attività di verifica

3. La procedura di controllo deve essere conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica, **il dirigente della struttura competente per le verifiche** deve presentare una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo il modulo predisposto dal RPCT e pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

4. Qualora, nella precitata relazione, fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato e quanto viceversa verificato, lo stesso RPCT provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, dandogli un termine pari a 10 giorni per fornire chiarimenti.

5. Il RPCT, dopo aver sentito l'interessato o comunque decorsi inutilmente i 10 giorni di cui al punto che precede, adotta le iniziative ritenute necessarie e opportune.

6. Resta ferma, nelle fattispecie specifiche in cui è applicabile, la procedura di contestazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, come delineata in dettaglio al paragrafo 11.4.

11.2 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni annuali inerenti l'assenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013

1. Per le dichiarazioni sostitutive annuali di incompatibilità successive alla prima, da presentare ai sensi di quanto disposto

dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, il controllo riguarderà un campione pari al 5% di tutte le dichiarazioni rese, per ciascuna categoria di incarichi, fermo restando quanto specificato al paragrafo 5.2 per le verifiche sulle dichiarazioni annuali rese dagli "amministratori" direttamente nominati dalla Regione in enti pubblici regionali o in enti di diritto privato in controllo regionale.

2. Il sorteggio del campione sulle dichiarazioni annuali dovrà essere effettuato, dallo staff del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui queste devono essere presentate. Tutte le dichiarazioni, per singola categoria di appartenenza, saranno numerate progressivamente, in ordine alfabetico dei cognomi dei dichiaranti, in via preventiva al sorteggio: saranno sottoposte al controllo le dichiarazioni collocate nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati.

3. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sorteggiate sono effettuate a cura dai soggetti competenti per i controlli delle dichiarazioni acquisite per lo stesso procedimento di conferimento dell'incarico, come individuati al paragrafo 11.1.

4. La procedura di controllo deve essere avviata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del sorteggio e deve essere conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica, **il dirigente della struttura competente per le verifiche** deve presentare una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo il modulo predisposto dal RPCT e pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

5. Qualora, nella precitata relazione fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato e quanto viceversa verificato, lo stesso RPCT acquisirà in primo luogo chiarimenti dall'interessato, secondo la procedura già delineata al paragrafo 11.1.

11.3 Controlli sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni inerenti l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013

1. Il RPCT, tramite la propria struttura, verifica ogni semestre, nei mesi di **gennaio** e di **luglio**, la corretta e tempestiva

pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, anche annuali, previste dal D.Lgs. n. 39 del 2013.

2. Le procedure di verifica semestrale, di cui al punto 1, e i risultati delle stesse, sono descritte in apposito processo verbale.

11.4 Accertamento di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico da parte del RPCT

1. Qualora il RPCT valuti che l'incarico fosse inconferibile oppure sussistesse una causa di incompatibilità già all'atto della nomina, oppure sia sopraggiunta una causa di inconferibilità (condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione) o di incompatibilità attiva il procedimento amministrativo di accertamento, finalizzato alla dichiarazione di nullità o di decadenza o di interdizione al conferimento di incarichi, come descritti al paragrafo 11.5.

11.5 Procedura di contestazione finalizzata all'eventuale decadenza o alla dichiarazione di nullità dell'incarico

1. Il RPCT della Giunta regionale, quando viene a conoscenza, d'ufficio o su segnalazione, della possibile sussistenza o insorgenza di una situazione di inconferibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, a carico del titolare di uno degli incarichi di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3. e 3.4, nominato da un organo o da un dirigente della Giunta regionale, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all'interessato. In caso vi sia il sospetto che l'incarico fosse inconferibile o incompatibile sin dall'origine, il RPCT contesta il fatto anche all'organo che ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento.

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto, deve essere circostanziata e va comunicata formalmente agli interessati, a cura del RPCT, attraverso lettera, da consegnare attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) oppure con inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), se ufficialmente comunicata o nota. La lettera può essere consegnata anche a mano, purché sia rilasciata ricevuta dall'interessato.

3. Con la lettera di contestazione il RPCT deve informare l'interessato o gli interessati che hanno cinque giorni di calendario, dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. L'interessato, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l'incarico. In ogni caso,

per non decadere dall'incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.

4. Se il RPCT ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni dell'interessato o degli interessati, il procedimento viene archiviato, con nota formale e motivata, indirizzata all'interessato, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'interessato o degli interessati.

5. Se le argomentazioni sostenute dall'interessato o dagli interessati non sono accolte o se questi non forniscono riscontri, il RPCT, completati i propri accertamenti, entro il termine massimo di cui al punto 4 che precede:

a) dichiara la nullità dell'incarico e dell'eventuale contratto collegato, di lavoro subordinato o autonomo, quando sia accertata l'inconferibilità dell'incarico sin dall'origine;

b) dichiara la decadenza dall'incarico all'interessato, in caso di sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità;

c) applica le sanzioni previste al paragrafo 13.

6. Ai fini del rispetto dei termini del procedimento delineato al presente paragrafo si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell'Amministrazione.

12. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001

1. Il RPCT vigila sulla corretta acquisizione, da parte dei dirigenti responsabili di struttura, delle dichiarazioni e comunicazioni illustrate ai paragrafi 7 e 9, effettuando un controllo a campione annuale, pari al 10% dell'insieme delle strutture.

2. Nel mese di **marzo** di ogni anno, lo staff del RPCT effettua la ricognizione delle strutture esistenti alla data del **1° marzo** e procede al sorteggio del campione. A tal fine le strutture saranno numerate progressivamente, in via preventiva al sorteggio: saranno sottoposte al controllo le strutture collocate nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati.

3. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle strutture sottoposte al controllo deve essere necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche ed è quello

del sorteggio pubblico mediante un generatore di numeri casuali eseguito a cura dello staff del RPCT. Il campione delle strutture viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- *valore minimo*: sempre 1;
- *valore massimo*: numero delle strutture da controllare;
o *numeri da generare*: percentuale prevista per il controllo, ossia 10%, come precisato al punto 1;
- *seme generatore*: primo numero estratto a sorte sulla ruota di Roma del gioco del Lotto, con riferimento all'ultima estrazione utile prima del giorno fissato per il sorteggio.

4. L'informazione agli interessati in ordine ai criteri d'effettuazione del controllo è garantita dalla pubblicità del presente atto sia sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nonché su quelli di Agenzie e Istituti regionali, nella sezione "Amministrazione trasparente". Dell'esito del sorteggio deve essere data comunicazione pubblica, sulla intranet regionale.

5. Una volta individuate, tramite sorteggio, le strutture oggetto di controllo, sarà verificato, per ciascuna di quelle estratte a sorte, a cura dello stesso staff del RPCT, la corretta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e delle comunicazioni da parte di tutti i collaboratori e dirigenti assegnati alla struttura alla data del sorteggio medesimo.

6. Concluso il controllo sulla regolare acquisizione della documentazione da parte delle strutture sorteggiate, lo staff del RPCT effettua un ulteriore sorteggio per un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine si procede nel modo sotto indicato:

- individuazione, tra le strutture sorteggiate, di un ulteriore campione pari al 10%;
- nell'ambito di ogni ulteriore struttura così sorteggiata devono essere controllate le dichiarazioni delle seguenti categorie di dipendenti, nel modo sotto precisato:
 - a) tutti i dirigenti assegnati alla struttura, con qualsiasi tipologia di incarico, direttori generali compresi: controlli puntuali;

b) funzionari titolari di Posizione Organizzativa: controllo a campione, mediante sorteggio del 10% dei nominativi degli interessati;

c) altri collaboratori: controllo a campione, mediante sorteggio del 5% dei nominativi degli interessati;

7. Il campione delle dichiarazioni da controllare viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna, inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- *valore minimo*: sempre 1;
- *valore massimo*: numero delle dichiarazioni da controllare;
- *numeri da generare*: percentuale prevista per il controllo, ossia 10% o 5%, secondo quanto precisato al precedente punto 6;
- *seme generatore*: primo numero estratto a sorte sulla ruota di Roma del gioco del Lotto, con riferimento all'ultima estrazione utile prima del giorno fissato per il sorteggio.

8. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sorteggiate sarà effettuato a cura della struttura (Servizio o staff di direzione) sorteggiata, secondo l'organizzazione che intende darsi ogni direzione generale o Agenzia o Istituto, a cui appartiene la struttura competente per questa attività di verifica.

9. La procedura di controllo sulle dichiarazioni deve essere avviata entro 15 giorni dalla comunicazione del RPCT e conclusa entro 90 giorni dall'avvio. Entro i successivi 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica, **il dirigente della struttura competente per le verifiche** deve presentare una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo il modulo predisposto dal RPCT e pubblicato sulla intranet regionale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

13. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI CON CUI SONO STIPULATI CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA O MENO DI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITA' CON I DIPENDENTI.

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza monitora eventuali relazioni di parentela o affinità

tra dirigenti e dipendenti regionali e soggetti con cui sono stipulati contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici, in via diretta o indiretta, nonchè, conseguentemente, il rispetto degli obblighi di astensione, prescritti dai Codici di comportamento e dall'art. 6 *bis* della L.241 del 1990.

2. A tal fine, il RPCT procede, tramite il proprio staff, ad estrarre a sorte, per ciascuna delle quattro Aree generali (Area 1/sottoarea 1.1.; Area 2; Area 3 e Area 4) in cui sono catalogati i processi di cui al punto 1, un processo amministrativo, tra quelli mappati e pubblicati nell'ultimo aggiornamento del PTPC. L'estrazione a sorte avviene entro il **31 marzo** di ogni anno.

3. Il controllo ha ad oggetto, per ciascuna Area/sottoarea interessata, i procedimenti conclusi (con adozione del provvedimento o atto finale), nell'anno antecedente a quello del controllo, ascrivili al processo amministrativo estratto a sorte.

4. Per ogni processo estratto a sorte, saranno verificate le relazioni di coniugio o convivenza, parentela e affinità, fino al secondo grado, del responsabile del procedimento e del dirigente che ha adottato l'atto finale, se diverso dal primo soggetto.

5. A tal fine si procederà nel modo seguente:

a) i Referenti Anticorruzione, in collaborazione con i dirigenti competenti per materia, devono indicare:

- tutti gli specifici procedimenti, ascrivibili al processo a rischio estratto a sorte, conclusi nell'anno precedente a quello in cui è avvenuto il sorteggio;
- gli estremi dei relativi provvedimenti finali;
- il nome del responsabile del procedimento, nel caso in cui il provvedimento finale sia una delibera oppure, se si tratta di atto monocratico, nel caso in cui questi sia un soggetto diverso dal dirigente che lo ha adottato;

b) lo staff del RPCT:

- individuerà, innanzitutto, i beneficiari di ogni procedimento seguito (es.: percettori di sussidi, contributi, o concessionari o titolari di incarichi professionali o vincitori di concorso);
- verificherà quindi l'assenza di rapporti di parentela o affinità, fino al secondo grado, tra il dirigente che ha

adottato l'atto finale e/o il responsabile del procedimento e i beneficiari;

- relazionerà al RPCT entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni.

6. Qualora, a seguito dei precitati controlli, fossero riscontrati rapporti di parentela o affinità, e quindi palese violazioni dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi, lo stesso RPCT provvederà a darne segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari e al direttore generale competente per settore di assegnazione, per i provvedimenti di accertamento di responsabilità disciplinari e dirigenziali conseguenti.

14. CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO E SANZIONI

1. Gli atti di conferimento degli incarichi, e i relativi contratti, contemplati dal D.Lgs. n. 39 del 2013, adottati in violazione delle disposizioni dello stesso decreto, sono nulli, come previsto all'art. 17 del medesimo decreto.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39 del 2013, se una delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità risultasse, ai controlli, mendace, non sarà possibile conferire all'interessato un qualsivoglia incarico contemplato dal medesimo decreto per un periodo di cinque anni.

3. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati; sono esenti da responsabilità, tuttavia, i componenti di organi collegiali se assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 39 del 2013).

4. Coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza (art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 2013).

5. In caso di applicazione, a uno dei soggetti conferenti incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39 del 2013, della sanzione di cui all'art. 18, comma 2, richiamata al punto 4, (temporanea interdizione del potere di conferimento di ulteriori incarichi), si deve procedere alla sua sostituzione, nell'esercizio di tale potere, nel rispetto delle seguenti regole:

- a. la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel D.Lgs. n. 39/2013, compresi quelli di livello non dirigenziale (esempio: conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa);
- b. il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.: il direttore generale sostituisce il responsabile di Servizio interdetto);
- c. il direttore generale o il Capo di Gabinetto del Presidente, nell'organico della Giunta regionale, temporaneamente interdetto è sostituito dal direttore generale competente in materia di personale della Giunta regionale (quest'ultimo dal Capo di Gabinetto);
- d. i direttori di Agenzia o Istituto sono sostituiti dal direttore generale della direzione generale di rispettivo riferimento.

6. Nel caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico (Giunta regionale o relativo Presidente), non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabili, a fronte delle quali si provvederà alla rivalutazione della presente decisione.

7. Gli atti di accertamento di violazioni del D.Lgs. n. 39 del 2013 devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della Regione, oltre che in quello dell'Agenzia o Istituto il cui organo politico amministrativo o direttore abbia conferito l'incarico.

8. L'inosservanza delle presenti linee guida, comprese le prescrizioni per l'attuazione dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, possono comportare responsabilità disciplinare e/o dirigenziale, secondo i casi, a carico dei dirigenti e del restante personale per inosservanza delle direttive e delle disposizioni di servizio da parte dell'Amministrazione.

ALLEGATO A)

TABELLA RIEPILOGATIVA CAUSE DI INCONFERIBILITA'

Tabella 1.1 - Conferimento di incarichi amministrativi di vertice presso le strutture della Giunta regionale e delle sue Agenzie e Istituti (art. 1, comma 3 bis, lett. b della l.r. n. 43/2001)

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi amministrativi di vertice	Note
<i>Art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Condanna, anche non in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale	
<i>Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	
<i>Art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	
<i>Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	Come precisato al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013, le inconferibilità previste nello stesso articolo 7, <i>"non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi."</i>
<i>Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nella medesima regione, nell'anno antecedente	
<i>Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: - di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	

Tabella 1.2 - Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture della Giunta regionale e delle sue Agenzie e Istituti (art. 1, comma 3 bis, lett. b della l.r. n. 43/2001)

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi dirigenziali	Note
<i>Art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 39/2013</i>	Condanna, anche non in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità di incarichi e cariche, nei due anni antecedenti , in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa direzione generale (o Agenzia o Istituto) della Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico	Causa di inconferibilità prevista solo per incarichi dirigenziali esterni
<i>Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio, nei due anni antecedenti , di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla stessa direzione generale (o Agenzia o Istituto) della Regione Emilia-Romagna che conferisce l'incarico	Causa di inconferibilità prevista solo per incarichi dirigenziali esterni
<i>Art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, nell'anno antecedente	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 39/2013</i>	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: - di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	Causa di inconferibilità prevista per incarichi dirigenziali sia interni che esterni Come precisato al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013, le inconferibilità previste nello stesso articolo 7, <i>“non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ...</i>

		<i>che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi."</i>
--	--	---

Tabella 1.3 Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico	Note
<i>Art. 3, comma 1, lett. d, D.Lgs. 39/2013</i>	Condannati, anche non in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale
<i>Art. 7, comma 1, lett. d, D.Lgs. 39/2013</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell’Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna)
<i>Art. 7, comma 1, lett. d, D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione, nell’anno antecedente	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna)
<i>Art. 7, comma 1, lett. d, D.Lgs. 39/2013</i>	Presidente o Amministratore delegato, nell’anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione.	Si applica per incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna). n.b. <i>Alle figure di Presidente o Amministratore delegato è assimilabile ogni altro incarico che abbia comportato l’esercizio di poteri gestionali e di rappresentanza</i>

		Come precisato al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013, le inconferibilità previste nello stesso articolo 7, <i>“non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.”</i>
--	--	--

Tabella 1.4 Conferimento di incarichi di “amministratore” di enti pubblici

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi di amministratore di ente pubblico	Note
<i>Art. 3, comma 1, lett. b, D.Lgs. 39/2013</i>	Condannati, anche non in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
<i>Art. 4, comma 1, lett. b, D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
<i>Art. 4, comma 1, lett. b, D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale, conferiti dalla Regione
<i>Art. 7, comma 1, lett. c, D.Lgs. 39/2013</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei due anni antecedenti	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali
<i>Art. 7, comma 1, lett. c, D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione, nell'anno antecedente	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali
<i>Art. 7, comma 1, lett. c, D.Lgs. 39/2013</i>	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), nell'anno antecedente , di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici regionali Come precisato al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013, le inconferibilità previste nello stesso articolo 7, “ <i>non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione ... che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</i> ”

Tabella 1.5 - Conferimento di incarichi di direttore generale nelle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale

Riferimento normativo	Cause di inconferibilità previste per incarichi di direttore generale ASL	Note
Art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 39/2013	Condannati, anche non in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale	
Art. 5, comma 1, D.Lgs. 39/2013	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale nei due anni antecedenti	
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 39/2013	Candidato, nei cinque anni antecedenti , in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendono il territorio della ASL interessata	
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 39/2013	Titolarità, nei due anni antecedenti , della carica di: • Presidente del Consiglio dei Ministri • Ministro, Vice-Ministro o Sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra Amministrazione dello Stato • Amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio sanitario nazionale	
Art. 8, comma 3, D.Lgs. 39/2013	Titolarità, nell'anno antecedente , della carica di Parlamentare	
Art. 8, comma 4, D.Lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna nei tre anni antecedenti	
Art. 8, comma 4, D.Lgs. 39/2013	Titolarità, nei tre anni antecedenti , della carica di Amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale	
Art. 8, comma 5, D.Lgs. 39/2013	Componente, nei due anni antecedenti , di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL	

ALLEGATO B)

TABELLA RIEPILOGATIVA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Tabella 2.1 - Incarichi amministrativi di vertice presso le strutture della Giunta regionale e delle sue Agenzie e Istituti (art. 1, comma 3 bis, lett. b della l.r. n. 43/2001)

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi amministrativi di vertice	Note
<i>Art. 9, comma 1, D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità di incarichi di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna	Si applica solo se l'incarico amministrativo di vertice da conferire a cura della Regione Emilia-Romagna comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato
<i>Art. 9, comma 2, D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna	
<i>Art. 11, comma 1, D.Lgs. 39/2013</i>	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	
<i>Art. 11, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 39/2013;</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna	
<i>Art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	
<i>Art. 11, comma 2, lett. c) D.Lgs. 39/2013</i>	Carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna	Alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza , in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Tabella 2.2 - Incarichi dirigenziali presso le strutture della Giunta regionale e delle sue Agenzie e Istituti (art. 1, comma 3 bis, lett. b della l.r. n. 43/2001)

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi dirigenziali	Note
<i>Art. 9, comma 1, D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Emilia-Romagna	Si applica solo se l'incarico dirigenziale, interno o esterno, da conferire a cura della Regione Emilia-Romagna comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dall'ente di diritto privato vigilato o controllato
<i>Art. 9, comma 2, D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 12, comma 1, D.Lgs. 39/2013</i>	Carica di componente di organo di indirizzo nella Regione Emilia-Romagna o dell'Ente (es.: IBACN) che ha conferito l'incarico	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 12, comma 2, D.Lgs. 39/2013</i>	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 12, comma 3 lett. a), D.Lgs. n. 39/2013;</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 12, comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 39/2013;</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	Si applica per il conferimento di incarichi dirigenziali sia interni che esterni
<i>Art. 12, comma 3 lett. c), D.Lgs. n. 39/2013;</i>	Carica di Presidente e Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo della Regione Emilia-Romagna	Alla carica di Presidente e Amministratore delegato è assimilata ogni altra carica di amministratore con i poteri gestionali e di rappresentanza , in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Tabella 2.3 Incarichi di “amministratore” di enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Riferimento normativo	Incompatibilità previste per incarichi di amministratore di enti privati in controllo pubblico	Note
Art. 9, comma 2, D.Lgs. 39/2013	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
Art. 11, comma 2, lett. c) D.Lgs. 39/2013	Titolare di incarico amministrativo di vertice presso la Regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
Art. 11, comma 2, lett. c) D.Lgs. 39/2013	Titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
Art. 11, comma 3, lett. c) D.Lgs. 39/2013	Titolare di incarico amministrativo di vertice presso una provincia o un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna, o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, del territorio della regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 11, comma 3, lett. c) D.Lgs. 39/2013	Titolare di incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale del territorio della regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
Art. 12, comma 3, D.Lgs.	Titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-	Si applica per incarichi di

39/2013	Romagna oppure presso un ente pubblico regionale oppure presso un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale	Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale
art. 12, comma 4, lett. c, D.Lgs. n. 39/2013);	Titolare di incarico dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale nel territorio della regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Amministratore (ogni componente di organi di indirizzo, se esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale (o di province, o di comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell'ambito del territorio regionale)
Art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2013	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale
Art. 13, comma 2, lett. a, D.Lgs. 39/2013	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna)
Art. 13, comma 2, lett. b, D.Lgs. 39/2013	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di

		livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna)
Art. 13, comma 2, lett. c, D.Lgs. 39/2013	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte: - della Regione Emilia-Romagna, oppure da parte di: -di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale
Art. 14, comma 2, lett. a), D.Lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di amministratore <u>anche senza poteri gestionali</u> in enti di livello regionale (ente in controllo della Regione Emilia-Romagna) che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale
Art. 14, comma 2, lett. c, D.Lgs. 39/2013	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di Presidente e Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza), negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (o di province, o di comuni con popolazione superiore a 15.000 ab. o forme associative tra comuni con la medesima popolazione, nell'ambito del territorio regionale)

Tabella 2.4 Incarichi di “amministratore” di enti pubblici

Riferimento normativo	Incompatibilità previste per incarichi di amministratore di ente pubblico	Note
<i>Art. 9, comma 2, D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici conferiti dalla Regione Emilia-Romagna
<i>art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013;</i>	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale
<i>art. 11, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 39/2013);</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale
<i>Art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale
<i>Art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2013</i>	Presidente o Amministratore delegato (e ogni figura assimilata in quanto esercita poteri gestionali e di rappresentanza) di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna.	Si applica per incarichi di “amministratore” in enti pubblici di livello regionale
<i>Art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna	Si applica per incarichi di amministratore <u>anche senza poteri gestionali</u> in enti pubblici regionali che svolgano funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale

Tabella 2.5 Incarichi di direttore generale nelle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale

Riferimento normativo	Cause di incompatibilità previste per incarichi di direttore generale ASL	Note
<i>Art. 10, comma 1, lett. a) D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio sanitario regionale	
<i>Art. 10, comma 1, lett. b) D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio, da parte dell'incaricato, di un'attività professionale regolata o finanziata dal Servizio sanitario regionale	
<i>Art. 10, comma 2, D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità da parte del coniuge, o di parente o affine entro il secondo grado, dell'incaricato di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Servizio sanitario regionale	
<i>Art. 10, comma 2, D.Lgs. 39/2013</i>	Esercizio in proprio, da parte del coniuge, o di parente o affine entro il secondo grado, dell'incaricato di attività professionale regolata o finanziata dal Servizio sanitario regionale	
<i>Art. 14, comma 1, D.Lgs. 39/2013</i>	Carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice-Ministro, Sottosegretario di stato, Commissario straordinario del Governo ex art. 11 L.400/1988, Parlamentare e di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio sanitario nazionale	
<i>Art. 14, comma 2, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o dell'Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione Emilia-Romagna	
<i>Art. 14, comma 2, lett. a), D.Lgs. 39/2013</i>	Titolarità della carica di Amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio sanitario regionale	
<i>Art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. 39/2013</i>	Componente di una Giunta (Sindaco o Assessore) o di un Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella regione Emilia-Romagna	
<i>Art. 14, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2013</i>	Presidente o Amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Emilia-Romagna, nonché di province o comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti del territorio della Regione Emilia-Romagna o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella medesima regione	Si applica per ogni figura di assimilata di amministratore (titolare di poteri gestionali e di rappresentanza)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1883

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1883

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1786 del 29/10/2018

Seduta Num. 45

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi